



ORDINANZA N. 43 DEL 17/07/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPiens) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni, sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da West Nile virus e che anche nel territorio della provincia di Reggio Emilia, soprattutto negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato, altresì, che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (zanzara comune) che si sviluppa sia nelle zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvocidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tominatura stradale e da fossati, canali, etc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica, registrata al Protocollo n. 0004436/2025 del 14/07/2025 contenente raccomandazioni per i Comuni;

Ritenuto, sulla scorta della comunicazione di cui sopra, che prevede la messa in atto di interventi di controllo del vettore e di prevenzione nell'uomo e negli equini, di dover sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2025, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche:

- **Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- **Vista** la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

- **Vista** la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** la Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2025 adottato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 518/2025;

ORDINA

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE CHI HA DISPONIBILITA' DI:

- **bacini per il deposito di acqua**
- **scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla**
- **aziende faunistiche-venatorie;**
- **coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;**
maceri, valli e chiari da caccia
- di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 518/2025, comprensiva degli Allegati 1 e 2 parti integranti;
- di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

AI PROPRIETARI DI EQUIDI DI VACCINARE GLI ANIMALI DI PROPRIETA';

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza di cui al presente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2025, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia pubblicata:

- All'Albo Pretorio del Comune di Canossa per tutta la durata della sua validità e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 33 del 14.03.2013;

- Sul sito istituzionale del Comune di Canossa per tutta la durata della sua validità;

La presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di San Polo d'Enza: tre29317@pec.carabinieri.it
- al Comando Polizia Locale Unione Val d'Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
- alla C.R.I. Comitato Locale di Canossa: cl.canossa@cert.cri.it
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
- all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, sezione di Reggio Emilia: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Al Distretto AUSL di Reggio Emilia: distrettoreggioemilia@pec.ausl.re.it
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Montecchio Emilia: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
- Al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale: protocollo@pec.emiliacentrale.it

Canossa, lì 17/07/2025

Il Sindaco
BOLONDI LUCA
(firma digitale)